

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE 1^A CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr. S.S., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2950/2010 promossa da

F.E. (C.F. (...)), rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmine Russo e Roberto Chimera ed elettivamente domiciliata presso il loro studio di Cinisello Balsamo, via Gorki, 3, in forza di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado,

APPELLANTE

CONTRO

F.R. (C.F. (...)) e (...), entrambi residenti in Sesto San Giovanni, via Ravasi, 3, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Gilardetti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio di Sesto San Giovanni, via Solferino, 39, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello,

APPELLATI

AVVERSO

la sentenza n. 2232/2009 del Giudice di Pace di Monza, depositata in data 26.9.2009

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Monza, alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale e senza procedere a CTU, ha rigettato le domande proposte da E.F. nei confronti di R.F. e G.F., volte ad accertare l'intollerabilità delle immissioni di **rumore** provenienti dall'appartamento dei convenuti, sovrastante quello di sua proprietà (sito al primo piano dello stabile condominiale di Sesto San Giovanni, via Ravasi, 3), ad ottenere la loro riconduzione nei limiti della **normale tollerabilità** ed il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente nei limiti della competenza per valore dell'autorità giudiziaria adita allora vigenti, ossia entro la somma di Euro 2.500,00.

Nell'appellare la sentenza, l'attrice ha censurato la decisione assunta dal giudice di prime cure, lamentando principalmente il mancato espletamento della richiesta CTU, finalizzata ad accertare,

sulla base di riscontri obiettivi, il livello delle immissioni sonore provenienti dall'appartamento soprastante.

Per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, la sentenza impugnata va integralmente riformata.

Come già rilevato nell'ordinanza del 21.3.2011, di rimessione della causa sul ruolo per il completamento dell'istruttoria mediante CTU, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di Pace, la competenza per materia attribuitagli [dall'art. 7, ultimo comma, n. 3, c.p.c.](#) in materia d'immissioni acustiche nei rapporti tra proprietari di immobili adibiti a civile abitazione, non è circoscritta alla mera cognizione dei comportamenti delle persone forieri d'immissioni di **rumore** eccedenti la **normale tollerabilità**, ma si estende all'oggettiva valutazione dell'esistenza d'immissioni intollerabili, anche se non dipendenti dal comportamento incivile del vicino, quanto piuttosto dalle carenze d'isolamento acustico dell'immobile dal quale proviene l'immissione stessa.

La distinzione al riguardo operata dal primo giudice non trova alcun riscontro nella disposizione normativa sopra richiamata e, pertanto, non può essere seguita.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, sin dalla citazione introduttiva, parte attrice ha allegato che il livello intollerabile delle immissioni dalla stessa percepite all'interno dell'appartamento di sua proprietà sarebbe riconducibile non solo ai comportamenti "incivili" dei coniugi F., ma anche, in via di concausa, ai lavori di ristrutturazione dagli stessi realizzati nel loro appartamento, consistenti nella modifica della disposizione interna dei locali e nel rialzo della pavimentazione di dieci cm, tale da creare una "cassa di risonanza" e da amplificare ogni **rumore** a causa del mancato impiego dei corretti materiali d'isolamento acustico.

Il Giudice di primo grado, dopo aver motivatamente escluso, sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale, l'esistenza di comportamenti incivili o abitualmente illeciti eccedenti la **normale tollerabilità**, ha erroneamente ritenuto di non poter conoscere dei difetti d'isolamento acustico della soletta dell'unità abitativa di proprietà dei convenuti, concludendo per il rigetto delle domande avanzate dall'attrice senza disporre CTU.

Rilevato che, alla luce dell'attuale formulazione degli [artt. 353-354 c.p.c.](#), l'accertamento in appello della competenza negata dal giudice di pace non comporta la rimessione della causa in primo grado, il Tribunale è tenuto a pronunciarsi sul merito delle pretese azionate, anche per gli aspetti non analizzati nella sentenza gravata.

A tal fine è stata disposta la CTU negata nel precedente grado di giudizio e, dagli accertamenti fonometrici eseguiti nel corso della stessa, è emerso che, a fronte di un **rumore** di fondo di 25 dB (A), le immissioni di **rumore** dall'appartamento al secondo piano degli appellati a quello del primo piano dell'appellante, salvo che nel caso del "parlato **normale**", in tutti gli altri casi (discussione animata, musica moderata/tv, musica "pesante") superano la soglia della **normale tollerabilità** in misura rilevante, eccedendo di oltre 3 db (A) il **rumore** di fondo (e, in particolare, di 6,9 db (A), nel caso di discussione animata e di 10,9 db (A) nel caso di musica o televisione moderata), sì da incorrere nella violazione [dell'art. 844 c.c.](#).

Gli appellati hanno censurato le conclusioni del CTU, in quanto nella misurazione dell'isolamento acustico e al **calpestio**, la relazione peritale fa riferimento al [D.P.C.M. 5 dicembre 1997](#), nonostante l'art. 15 della [L. n. 96 del 4 giugno 2010](#), modificando l'art. 11 della [L. n. 88 del 7 luglio 2009](#), abbia stabilito che:

"In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'art. [3, comma 1, lett. e](#), della [L. 26 ottobre 1995, n. 447](#), si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori- venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti

derivanti da pronunce passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato".

Tale disposizione, di evidente favore per i costruttori-venditori in contrasto con le finalità della legislazione comunitaria alla quale dovrebbe dare attuazione, non esclude che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici, anche tra privati e, in particolare, nell'ipotesi dei rapporti di vicinato, possa essere tenuta in considerazione ai fini dell'applicazione [dell'art. 844 c.c.](#) e dell'individuazione del superamento dei limiti che rendono le immissioni acustiche potenzialmente dannose per la salute ai fini della responsabilità aquiliana ([artt. 2043 c.c.](#) e 32 Cost.

Il CTU, peraltro, nel caso esaminato, ha accertato l'intollerabilità delle immissioni anche con riferimento al criterio, di consolidata fonte giurisprudenziale, del superamento del **rumore** di fondo di oltre 3 db (A). A prescindere dalla controversa diretta applicabilità della fonte regolamentare, l'illiceità dell'inquinamento acustico accusato dall'attrice all'interno del proprio appartamento può, pertanto, aversi comunque per accertata.

Quanto alle cause, il CTU ha riscontrato che, nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento dei convenuti, non è stata posata alcuna guaina anticalpestio sotto il sottofondo del nuovo pavimento, né di distacco dalle pareti perimetrali: "In questo modo si è incrementata la trasmissione laterale (indiretta ...), più di quanto l'incremento della massa della soletta tra il 1 e 2 piano abbia portato beneficio ... per la maggiore massa acquisita" (vd. pag. 23 relazione di CTU del 18.10.2011).

Le prescrizioni relative all'isolamento acustico e al **calpestio**, cogenti anche per le opere di ristrutturazione e non solo per le nuove costruzioni, sono state totalmente trascurate, con conseguente "deterioramento dell'isolamento acustico offerto dal solaio divisorio", tale da "comportare nell'appartamento sottostante immissioni sonore eccedenti la **normale tollerabilità**" (vd. pag. 24 relazione cit.).

Per ricondurre le immissioni sonore entro i limiti della **normale tollerabilità** l'ing. B. ha individuato i seguenti interventi: rimozione del pavimento nel locale soggiorno (fonte di maggiori disturbi quotidiani) e del relativo sottofondo; posizionamento di una guaina anticalpestio con risvolto alle pareti; posizionamento di nuovo sottofondo, rivestimento superficiale e zoccoli perimetrali con interposta striscia sottopiastrella al perimetro.

In accoglimento della domanda proposta dalla signora F., i convenuti vanno condannati all'esecuzione degli interventi sopra indicati, da eseguire entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza.

Considerato che la situazione lesiva si protrae da oltre quattro anni, con quotidiano disturbo della quiete dell'attrice, tale da determinare nella stessa reazioni psicologiche di stress, debitamente documentate mediante produzione di certificati medici, anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, entro il valore di Euro 2.500,00 indicato in prime cure, deve ritenersi senz'altro meritevole di accoglimento.

Le spese processuali seguono la soccombenza, con conseguente condanna dagli appellati alla loro integrale rifusione in favore dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio, nella misura di seguito liquidata nel dispositivo. Anche le spese di CTU, nella misura già liquidata con [decreto del 18.10.2011](#), si pongono definitivamente a loro esclusivo carico.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, sezione prima civile, in persona del giudice, dott. S.S., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello R.G. n. 2950/2010 promossa da E.F. contro R.F. e G.F., nel contraddittorio delle parti, così provvede in integrale riforma della sentenza appellata:

- 1) accertato che le immissioni di **rumore** all'interno dell'abitazione della signora E.F. con provenienza dalla soprastante abitazione dei signori R.F. e G.F. superano il limite della **normale tollerabilità**, condanna gli appellati all'esecuzione dei seguenti interventi, da completare entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza: rimozione del pavimento nel locale soggiorno e del relativo sottofondo; posizionamento di una guaina anticalpestio con risvolto alle pareti; posizionamento di nuovo sottofondo, del rivestimento superficiale e di zoccoli perimetrali con interposta striscia sottopiastrella al perimetro;
- 2) condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di Euro 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- 3) condanna gli appellati a rifondere all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo, negli importi di Euro 93,40 per esborsi, Euro 741,00 per diritti ed Euro 970,00 per onorari e, quanto al secondo grado, negli importi di Euro 118,00 per esborsi, Euro 1.209,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 t.f., CPA e IVA;
- 4) pone definitivamente le spese di CTU ad esclusivo carico degli appellati.